



Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (promozione della piazza economica) negli anni 2028–2031

(Disegno)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 7 della legge federale del 5 ottobre 2007²

che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Art. 1

Per il finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (promozione della piazza economica) negli anni 2028–2031 è approvato un limite di spesa di 18,35 milioni di franchi.

Art. 2

Il limite di spesa si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2024 (106,8 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti ipotesi di rincaro:

- a. 2028: +1 per cento;
- b. 2029: +1 per cento;
- c. 2030: +1 per cento;
- d. 2031: +1 per cento.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 194.2

³ FF 2027...